



DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE Ordine extra MEPA ex art. 36, comma 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, DI VALORE INFERIORE A 40.000 €

DETERMINAZIONE N. 421 DEL 10/07/2018 B. O. 318

OGGETTO: Affidamento dell'appalto concernente **la fornitura** di un Amplificatore "AXOPATCH 2008 SYSTEM", per le esigenze del laboratorio della Prof. Vito Racanelli, con procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, mediante ordine diretto extra mepa
Codice C.I.G.: ZEC244D5D9
Codice C.U.P.: H91I17000140007
UPB: Racanelli00721217AircIG01
Impegni di spesa: n. 12.584 del 10/07/2018
Impegni di spesa: n. 12.586 del 10/07/2018

IL COORDINATORE

- Considerato che il Dipartimento partecipa al progetto di ricerca "Mechanisms promoting myeloma cell survival and evasion from CD8+T cell surveillance in the bone marrow niche" finanziato dal Contributo AIRC 2018, con una Unità di Ricerca coordinata dal Prof. Vito Racanelli;
- Considerato che, nell'ambito del protocollo scientifico previsto dal disciplinare di ricerca approvato si rende necessario assicurare il regolare funzionamento del laboratorio del Prof. Vito Racanelli, assicurando l'ordinario espletamento degli esperimenti scientifici previsti dal protocollo del progetto di ricerca, da parte degli operatori, come meglio specificato nella nota di richiesta inviata in data 09/07/2018 dal Prof. Vito Racanelli e che, pertanto, si rende necessario attivare la relativa procedura d'acquisto del su detto Amplificatore AXOPATCH 2008 SYSTEM;
- Ritenuto di avvalersi di una procedura negoziata sotto soglia per l'affidamento della fornitura in oggetto, in considerazione dell'esiguo valore economico dell'oggetto dell'appalto per il quale appare sproporzionata l'attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice, tenuti in considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento.
- Visto l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: "*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi. ... La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto*";
- Constatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;
- Dato atto che l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di valore inferiore a 40.000 euro si possa procedere "*mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o*

più operatori economici.....”;

- Dato atto altresì che l'art. 95, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016, consente *tout court* l'utilizzo del criterio del minor prezzo “ *per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro*”;
- Considerato che l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 ha imposto alle amministrazioni l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari a 1.000 euro, sino al sotto soglia;
- Dato atto che la fornitura non risulta reperibile nel Mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- Preso atto della nota del giorno 09/07/2018 inviata dal Prof. Vito Racanelli con cui comunica la necessità di acquisire necessariamente il prodotto indicato, commercializzato unicamente dalla ditta **MOLECULAR DEVICES (UK) Ltd** al fine di assicurare la “*proseguimento di esperimenti già iniziati con prodotti uguali*”;
- Costatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
- Ritenuto di affidare l'appalto al citato operatore poiché il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, come risulta dalla documentazione versata in atti. Inoltre, il **bene** proposto risulta rispondente alle esigenze dell'amministrazione;
- Costatato che il prezzo praticato è di 10000,00 euro, più IVA;
- Dato atto che l'art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di valore inferiore ai 40.000 euro la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;
- Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;
- Considerato che:
 - l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di garantire il regolare funzionamento del laboratorio del Prof. Vito Racanelli, assicurando l'ordinario espletamento degli esperimenti scientifici previsti dal protocollo del progetto di ricerca, da parte degli operatori, come meglio specificato nella nota di richiesta inviata in data 09/07/2018 dal Prof. Vito Racanelli;
 - l'oggetto del contratto riguarda la fornitura di un Amplificatore ”AXOPATCH 2008 SYSTEM”, per il laboratorio del Prof. Vito Racanelli;
 - la forma contrattuale si identifica con l'invio del buono d'ordine; **Ordine n. 318/2018**
 - il contraente viene selezionato, mediante criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016;
 - Accertato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;
 - Visti:
 - l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di valore inferiore a 40.000 euro;
 - l'art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
 - l'art. 26 della legge n. 488/1999 che prevede l'utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip, in caso di procedure svolte autonomamente;
 - gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di “amministrazione trasparente”;

DETERMINA

- 1) di affidare l'appalto, per le ragioni espresse in premessa, per l'importo di euro 10000,00 (IVA esclusa) a favore della ditta **MOLECULAR DEVICES (UK) Ltd**;
- 2) di impegnare la spesa complessiva di euro 9841,00, al cap. 302020301 – Macchinari e attrezzature tecnico scientifico, del budget di Dipartimento per l'e.f. 2018, UPB: Racanelli00721217AircIG01; Impegno di spesa n. 12.584 del 10/07/2018; euro 159,00, al cap. 103010203 - Spese postali, del budget di Dipartimento per l'e.f. 2018, UPB: Racanelli00721217AircIG01;
- 3) di attestare, ai sensi dell'art. 9, legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente

Policlinico, Piazza Giulio Cesare, 11 70124 Bari (Italy)
 Posta Certificata: segreteriaamministrativa.dimo@pec.uniba.it
 coordinatore: vincenzo.defazio@uniba.it
 tel (+39) 080 5478467 • fax (+39) 080 5478524
<http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/indice-dipartimenti-attivi/scienzebiomediche>
 c.f. 80002170720 p. iva 01086760723

provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;

- 4) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari **a zero**;
- 5) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato al Portale Web <http://www.uniba.it/ateneo/albo-pretorio> ed, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge n. 190/2012;
- 7) di disporre la pubblicazione sul sito dell'ente della documentazione contemplata dall'art. 29, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016.

Bari, 10/07/2018

IL COORDINATORE
Dott. Vincenzo De Fazio